

Disposizione tecnica di funzionamento n.16 rev. 7 MGAS

(ai sensi dell'articolo 4 della Disciplina del mercato del gas naturale, approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata)

Titolo	Fatturazione delle partite economiche e regolazione dei pagamenti
Riferimenti normativi	Articolo 18, commi 18.1, Articolo 26, comma 26.7, lettera a), <i>iv.</i> Articolo 27, comma 27.1, Articolo 65, Articolo 66, commi 66.1, 66.3, 66.4 e 66.5, Articolo 68, Articolo 73, Articolo 74, commi 74.1, 74.2 e 74.3, Articolo 75, Articolo 76, commi 76.2, 76.3 e 76.4, Articolo 78, commi 78.2, Articolo 81, comma 81.1, Articolo 82, commi 82.2, lettera b) e 82.4, Articolo 93, Articolo 94, comma 94.6, Articolo 105, commi 105.1 e 105.2 della Disciplina del mercato del gas naturale

Publicata in data 28 Novembre 2023

Sommario

1	PREMESSA	4
2	REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE DELLE TRANSAZIONI IN ACQUISTO E VENDITA CONCLUSE SUL MPGAS E SUL MTGAS	6
2.1	Il periodo di <i>settlement</i> delle partite economiche relative al MPGAS e MTGAS	6
2.2	La tempistica delle comunicazioni relative alla posizione netta inerente le partite economiche sul MPGAS e sul MTGAS	7
2.3	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti delle partite economiche sul MPGAS e su MTGAS	7
2.3.1	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MPGAS e sul MTGAS da parte degli operatori PA debitori netti	7
2.3.2	Modalità di comunicazione delle coordinate bancarie	8
2.3.3	Strumento di pagamento delle partite economiche su MPGAS e su MTGAS da parte degli operatori debitori netti non PA	8
2.3.4	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MPGAS e sul MTGAS da parte degli operatori debitori netti non PA	9
2.3.5	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MPGAS e sul MTGAS da parte di Snam Rete Gas	11
2.3.6	Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MPGAS e sul MTGAS a favore degli operatori creditori netti	11
2.4	Tempistica di fatturazione delle partite economiche su MGAS	12
2.4.1	Il periodo di fatturazione	12
2.4.2	La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche	12
2.4.3	Modalità e tempistica della fatturazione attiva del GME in caso di escussione	13
2.4.4	Fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA	14
2.4.5	Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche	14
2.4.6	La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche	15
3	GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI	15
3.1	Regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti del mercato nei casi d'inadempimento di cui all'Articolo 77, comma 77.1 lettere a) e b) della Disciplina MGAS	15
3.2	Tempistiche di fatturazione e di pagamento nei casi di cui all'Articolo 81, comma 81.1 lettere b) della Disciplina MGAS	16
3.2.1	Il periodo di fatturazione delle partite economiche attribuite in vendita all'operatore ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS	16
3.2.2	La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche attribuite in vendita all'operatore ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS	17
3.2.3	Tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche attribuite all'operatore ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS	17
3.2.4	La determinazione della posizione relativa alle partite economiche attribuite in vendita, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS, all'operatore	17
3.2.5	La regolazione dei pagamenti delle partite economiche attribuite in vendita, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS, all'operatore	18

4 LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI, DELLE PENALI E DEGLI INTERESSI DI MORA	18
4.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi, delle penali e degli interessi di mora	18
4.2 Tempistica delle comunicazioni dei corrispettivi e delle penali attribuite, dovuti dagli operatori non PA	19
4.3 Tempistica delle comunicazioni dei corrispettivi e delle penali attribuite, dovuti dagli operatori PA	19
4.4 Tempistica delle comunicazioni dei corrispettivi a favore del Liquidity Provider	20
4.5 Tempistica delle comunicazioni delle penali ed interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 2.3.6 e 3.1	20
4.6 Tempistica della fatturazione dei corrispettivi dovuti dagli operatori non PA	21
4.7 Tempistica della fatturazione dei corrispettivi dovuti dagli operatori PA	22
4.8 Tempistica della fatturazione dei corrispettivi da parte del Liquidity Provider	23
4.9 Tempistica della fatturazione delle penali ed interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 2.3.6 e 3.1	23
4.10 La compensazione delle partite per corrispettivi nei confronti del LP	23
4.11 Tempistica della regolazione dei corrispettivi e delle penali attribuite	23
4.12 Tempistica della regolazione delle penali ed interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 2.3.6 e 3.1	25
5 LE RETTIFICHE DEGLI ERRORI	25
5.1 Rettifiche per errori relativi alle operazioni di <i>settlement</i>	25
5.2 Rettifiche per errori relativi alle operazioni di comunicazione e fatturazione	25
6 DISPOSIZIONI COMUNI	26
6.1 Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione	26
6.2 Modalità di regolazione dei pagamenti	27

1 Premessa

L'Articolo 18, comma 18.1, della Disciplina MGAS prevede che ciascun operatore richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 17, comma 17.2, lettera g), secondo le modalità indicate nelle DTF.

L'Articolo 26, comma 26.7, lettera a), *iv.* della Disciplina MGAS prevede che le modalità e i termini di applicazione da parte del GME della penale per ogni MWh oggetto della posizione netta in consegna non registrata al PSV, il cui valore è pari a 2 euro/MWh, siano definiti nelle DTF e che il GME versa gli importi derivanti dall'applicazione della penale al fondo di garanzia.

L'Articolo 27, comma 27.1, della Disciplina MGAS prevede che al fine di migliorare la liquidità dei prodotti negoziati sul mercato, il GME può prevedere l'attività di *Market Making*, secondo le modalità e i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 65 e l'Articolo 66, commi 66.1, 66.3, 66.4 e 66.5 della Disciplina MGAS prevedono, rispettivamente, che il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MGAS e le modalità ed i termini della fatturazione, siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 68 della Disciplina MGAS prevede che le modalità ed i termini per la fatturazione del corrispettivo d'accesso, del corrispettivo fisso annuo nonché del corrispettivo applicato in caso di richiesta di cancellazione di transazioni, rispettivamente previsti all'Articolo 7, comma 7.1, lettere a), b) e d), siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 73 della Disciplina MGAS prevede che il periodo di *settlement*, le modalità ed i termini per la determinazione delle posizioni nette per ciascun operatore e per la comunicazione degli esiti delle compensazioni siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 74, commi 74.1 e 74.2 della Disciplina MGAS prevede che le modalità e i termini dei pagamenti degli operatori debitori netti a favore del GME, siano definiti nelle DTF, anche qualora detti pagamenti siano effettuati in ritardo dall'operatore e che il GME versi gli importi derivanti dall'applicazione degli interessi di mora e della penale, conseguenti al ritardato pagamento, al fondo di garanzia.

L'articolo 74, comma 74.3 della Disciplina MGAS prevede che qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato in tutto o in parte con l'istituto affidatario secondo quanto previsto al precedente comma 74.2, il GME ripartisce, per ciascuna posizione netta, l'eventuale ammontare ricevuto secondo le modalità individuate nelle DTF.

L'Articolo 75 della Disciplina MGAS prevede che le modalità ed i termini per il pagamento dei corrispettivi previsti all'Articolo 7, comma 7.1 siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 76, commi 76.2, 76.3 e 76.4 della Disciplina MGAS prevedono che le modalità e i termini dei pagamenti del GME a favore degli operatori creditori netti siano definiti nelle DTF.

L'Articolo 78, comma 78.2, della Disciplina MGAS prevede che qualora le garanzie escusse, ai sensi del comma 78.1, lettera b), del medesimo articolo risultino insufficienti a coprire il debito dell'operatore inadempiente, ovvero ci sia un mancato adempimento da parte dell'istituto bancario fideiubente ai sensi dell'Articolo 80, il GME concorre alla copertura dei debiti degli operatori inadempienti ovvero dei mancati adempimenti da parte dell'istituto bancario fideiubente utilizzando nell'ordine:

- a) il Fondo di garanzia, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF;
- b) i mezzi propri per un ammontare massimo definito su base annua e a tale scopo destinato. Tale ammontare, pubblicato sul sito internet del GME, è stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico su proposta del GME.

L'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS prevede che le modalità ed i termini di chiusura delle posizioni nette MGAS dell'operatore presso il sistema di bilanciamento siano definiti nelle DTF. Le eventuali eccedenze finanziarie derivanti dalla liquidazione della chiusura delle posizioni nette in consegna degli operatori effettuata ai sensi del comma 81.1, lettera b) della Disciplina MGAS, saranno versate dal GME al fondo di garanzia.

L'Articolo 82, comma 82.2, lettera b), della Disciplina MGAS prevede che per i ritardati pagamenti relativi alla quota parte della posizione netta di cui all'Articolo 73, comma 73.2, lettera a), riferita alle transazioni in acquisto attribuite ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1, lettera b), della Disciplina MGAS, si applichi il tasso di interesse legale ovvero il tasso di interesse di mora in conformità alle previsioni contenute nel codice di rete secondo quanto definito nelle DTF.

L'Articolo 82, comma 82.4, della Disciplina MGAS prevede che la penale dell'uno per cento si applichi ai casi di ritardato pagamento individuati nelle DTF.

L'Articolo 93, comma 93.1 della Disciplina MGAS prevede che l'operatore possa contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo IV, Capo II, ovvero le determinazioni di cui al Titolo V, Capo II inviando, a pena di inammissibilità, una comunicazione al GME entro i termini definiti nelle DTF.

L'Articolo 93, comma 93.2 della Disciplina MGAS prevede che, nel caso di cui al comma 93.1, il GME intraprenda le azioni indicate nelle DTF, secondo le modalità ed i termini ivi contenuti, riconoscendo all'operatore sulle somme risultanti in esito alle contestazioni gli interessi di mora nella misura indicata dall'Articolo 82.

L'Articolo 94, comma 94.6 della Disciplina MGAS prevede che nel caso in cui una contestazione di cui all'Articolo 93 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche secondo quanto previsto dalle DTF.

L'Articolo 105, comma 105.1 della Disciplina MGAS prevede che fino a successivo provvedimento, la regolazione dei pagamenti degli operatori debitori di cui all'Articolo 74, comma 74.1 lettera a) è effettuata transitoriamente mediante SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

L'Articolo 105, comma 105.2 della Disciplina MGAS prevede che nel corso del periodo transitorio di cui al comma precedente:

- a) la disposizione di cui al precedente Articolo 18, comma 18.5 non trova applicazione;
- b) gli importi a titolo di interessi di mora e penale dovuti dagli operatori debitori a favore del GME per i ritardati pagamenti sono riconosciuti agli operatori creditori del GME nei casi previsti nelle DTF, secondo le modalità ed entro i termini ivi stabiliti, in deroga a quanto stabilito dall'Articolo 74, comma 74.2.

2 Regolazione dei pagamenti e fatturazione delle transazioni in acquisto e vendita concluse sul MPGAS e sul MTGAS

2.1 Il periodo di *settlement* delle partite economiche relative al MPGAS e MTGAS

Il periodo di *settlement* delle partite economiche relative a tutte le transazioni in acquisto e in vendita concluse sul MPGAS, ivi inclusi gli acquisti attribuiti dal GME ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS, e sul MTGAS è la settimana (W+1):

1. per MGP-GAS, MI-GAS e MTGAS, successiva alla settimana (W) - che va dal lunedì (T-6) alla domenica (T) - in cui il gas, oggetto di negoziazione, è andato in consegna;
2. per MGS e MPL, successiva alla settimana (W) - che va dalla domenica (T-7) a sabato (T-1) - in cui il gas, oggetto di negoziazione, è andato in consegna.

Le attività riguardanti il ciclo di regolazione dei pagamenti saranno posticipate rispetto alle tempistiche di *settlement* standard descritte ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3 come segue:

1. qualora nella settimana di *settlement* W+1 siano presenti giornate festive, secondo quanto previsto nella DTF 02 MGAS, ulteriori rispetto al sabato ed alla domenica tutte le attività riguardanti il ciclo di regolazione dei pagamenti saranno posticipate al primo giorno lavorativo successivo rispetto alle tempistiche ordinarie;

2. qualora nella settimana in cui è prevista la regolazione dei pagamenti sia presente almeno un giorno appartenente al mese successivo, il ciclo di *settlement* sarà posticipato di una settimana rispetto alle tempistiche ordinarie;
3. qualora nella settimana di *settlement* W+1 ricada il quindicesimo giorno lavorativo del mese, il ciclo di *settlement* verrà posticipato a tale giorno, salvo il caso in cui il quindicesimo giorno lavorativo sia un lunedì. In tale ultima circostanza, il *settlement* del saldo a regolare a debito per gli operatori avrà luogo il giorno lavorativo successivo.

Per un maggior dettaglio di tali possibili spostamenti temporali rispetto alle tempistiche di *settlement* standard descritte ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3 è consultabile il calendario di *settlement* pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

2.2 La tempistica delle comunicazioni relative alla posizione netta inerente le partite economiche sul MPGAS e sul MTGAS

Il GME, ai sensi dell'Articolo 73, comma 73.2, lettera a) e lettera b) e 73.3 della Disciplina MGAS, determina e comunica ad ogni operatore entro le ore 11:30 del primo giorno lavorativo della settimana W+1:

1. la posizione netta debitrice o creditrice, risultante dalla compensazione degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, relativi alle transazioni in acquisto e in vendita concluse sul MPGAS in consegna nella settimana W di riferimento, ivi incluse le transazioni in acquisto attribuite dal GME ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS;
2. la posizione netta debitrice o creditrice, risultante dalla compensazione degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, relativi alle transazioni in acquisto e in vendita concluse su MTGAS in consegna nella settimana W di riferimento.

2.3 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti delle partite economiche sul MPGAS e su MTGAS

2.3.1 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MPGAS e sul MTGAS da parte degli operatori PA debitori netti

Il GME provvederà, una volta completato il processo di fatturazione di cui al successivo paragrafo 2.4.4, a soddisfare i propri crediti nei confronti degli operatori PA¹ che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, risultano debitori netti del GME, utilizzando fino a capienza il

¹ Per operatori PA si intendono gli operatori ai sensi dell'Articolo 2, comma 2.1, lettera oo) della Disciplina MGAS.

deposito infruttifero in contanti, come eventualmente ripartito, prestato dagli stessi operatori come garanzia, ai sensi dell'Articolo 70, comma 70.3, 70.5 e 70.6 della Disciplina MGAS, secondo quanto indicato nella DTF 19 MGAS.

2.3.2 Modalità di comunicazione delle coordinate bancarie

Ciascun operatore, ai sensi dell'Articolo 18, comma 18.1, della Disciplina MGAS, dovrà richiedere al GME l'inserimento nell'Elenco Operatori delle coordinate bancarie di cui all'Articolo 17, comma 17.2, lettera g), della Disciplina MGAS.

Tale richiesta dovrà essere effettuata attraverso una comunicazione, sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, contenente l'indicazione delle coordinate bancarie.

2.3.3 Strumento di pagamento delle partite economiche su MPGAS e su MTGAS da parte degli operatori debitori netti non PA

Ai sensi dell'Articolo 105, comma 105.1, della Disciplina MGAS, ai fini della regolazione dei pagamenti delle partite economiche su MGAS, gli operatori debitori netti non PA fanno pervenire il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 74, comma 74.1 della Disciplina MGAS, all'istituto tesorerie tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente secondo le tempistiche previste al successivo paragrafo 2.3.4.

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 74, comma 74.2, della Disciplina MGAS, qualora il pagamento dell'importo dovuto non sia regolato con l'istituto tesoriere del GME ai sensi dell'Articolo 74, comma 74.1, lettera a) della Disciplina MGAS, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo paragrafo 2.3.4.

Qualora l'operatore sia anche operatore del ME e/o della PCE, lo stesso, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3.2, può confermare, anche per MGAS, le coordinate bancarie già comunicate per ME e/o PCE.

In tal caso il GME, ai soli fini dell'effettuazione dei pagamenti, determina, per ogni periodo di *settlement*, l'importo complessivo dovuto dall'operatore con riferimento alle partite economiche derivanti dalle transazioni dallo stesso concluse su ciascuno dei mercati/piattaforme su cui ha operato.

Qualora il pagamento dell'importo complessivo dovuto sia regolato parzialmente da parte dell'operatore tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, il GME - salvo diversa espressa

comunicazione in forma scritta da parte dell'operatore, da effettuarsi entro le ore 16.00 del giorno di effettuazione del pagamento - procederà ad attribuire quanto riscosso prioritariamente a copertura delle partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT sulla PCE e per l'eventuale eccedenza applicando i seguenti criteri:

- a) a MGP e MI ovvero ai mercati in *netting*, la quota pari al rapporto individuato nella DTF 08 ME;
- b) al MPEG, la quota pari al rapporto individuato nella DTF 08 ME;
- c) al MTE, la quota pari al rapporto individuato nella DTF 08 ME;
- d) al MTGAS, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante dal saldo a debito delle partite economiche dell'MTGAS di cui all'Articolo 73, comma 73.2 lettera b) della Disciplina del mercato del gas e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche del MPGAS e del MTGAS.

2.3.4 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MPGAS e sul MTGAS da parte degli operatori debitori netti non PA

Gli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, risultano debitori netti del GME, tranne Snam Rete Gas, devono far pervenire, dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente 2.3.3, il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'Articolo 74, comma 74.1, lettera a), della Disciplina MGAS, all'istituto tesoriere il secondo giorno lavorativo della settimana W+1 entro le ore 12.30 e con valuta beneficiario lo stesso giorno tramite SEPA Credit Transfer urgente o equivalente. Ai sensi dell'Articolo 74, comma 74.2 della Disciplina MGAS, gli operatori debitori netti che non adempiono al pagamento entro il termine sopraindicato devono far pervenire all'istituto tesoriere il pagamento dell'importo dovuto dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.3.2 entro le ore 16.00 del quarto giorno lavorativo successivo al termine in cui è avvenuta la comunicazione di cui al precedente paragrafo 2.2, attraverso SEPA Credit Transfer urgente o strumento equivalente maggiorato di:

- i. interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e;
- ii. penale dell'uno per cento.

Qualora l'operatore volesse effettuare il pagamento da un conto corrente diverso da quello di cui sopra, dovrà previamente trasmettere al GME, secondo le modalità previste al precedente paragrafo

2.3.2, una comunicazione con l'indicazione delle coordinate bancarie dalle quali intende effettuare il pagamento.

In caso di parziale pagamento da parte dell'operatore debitore della posizione netta complessivamente sorta sul MPGAS e sul MTGAS, il GME procede ad attribuire quanto riscosso, salvo diversa espressa comunicazione in forma scritta da parte dell'operatore, da effettuarsi entro le tempistiche sopra indicate, applicando il seguente criterio:

- a) al MPGAS, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante dal saldo a debito delle partite economiche del MPGAS di cui all'Articolo 73, comma 73.2 lettera a) della Disciplina del mercato del gas e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche del MPGAS e del MTGAS;
- b) al MTGAS, la quota pari al rapporto tra l'importo risultante dal saldo a debito delle partite economiche dell'MTGAS di cui all'Articolo 73, comma 73.2 lettera b) della Disciplina del mercato del gas e l'importo complessivo delle posizioni a debito, derivante dal saldo delle partite economiche del MPGAS e del MTGAS.

Con riferimento alla quota non riscossa, il GME applica la procedura di inadempimento di cui al successivo paragrafo 2.3.6.

A tal riguardo, ai sensi dell'Articolo 82 della Disciplina MGAS, nei casi di escussione delle garanzie, con riferimento alle transazioni in acquisto attribuite dal GME ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1, lettera b), della Disciplina MGAS, il GME applica all'operatore inadempiente la penale, nonché gli interessi di mora, calcolati sulla base del:

- tasso di interesse legale, per i giorni di ritardato pagamento fino al quattordicesimo giorno di calendario successivo alla determinazione dell'importo dovuto al creditore nell'ambito del sistema di bilanciamento;
- tasso di interesse di mora in conformità alle previsioni contenute nel Codice di Rete vigente al momento di emissione della relativa fattura, a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla determinazione dell'importo dovuto al creditore nell'ambito del sistema di bilanciamento.

In caso di operatività su mercati in *netting* il saldo delle partite economiche derivanti da transazioni di acquisto e vendita concluse sui mercati MPGAS è determinato ai sensi di quanto previsto in tema di compensazione dei pagamenti per i mercati in *netting* dal Titolo V, Capo II, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, secondo quanto previsto nella DTF 08 ME.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto corrente del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto tesoriere.

2.3.5 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MPGAS e sul MTGAS da parte di Snam Rete Gas

Snam Rete Gas, qualora in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2 risulti debitore netto del GME, fa pervenire il pagamento di quanto dovuto, attraverso lo strumento del SEPA Credit Transfer urgente o equivalente, all'istituto tesoriere, lo stesso giorno entro le 10.30, e con valuta in pari data, in cui verranno effettuati i pagamenti del GME in favore degli operatori creditori netti di cui al successivo paragrafo 2.3.6.

2.3.6 Modalità e tempistica di regolazione dei pagamenti sul MPGAS e sul MTGAS a favore degli operatori creditori netti

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, risultino creditori netti del GME stesso.

Il secondo giorno lavorativo successivo alle comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 76, comma 76.2 della Disciplina MGAS, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 6.2, per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 74, comma 74.1 della Disciplina MGAS pagato dagli operatori debitori del MPGAS, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 73, comma 73.2, lettera a) della Disciplina MGAS, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti del MPGAS. Il GME, inoltre, paga i propri creditori netti, per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 74, comma 74.1 della Disciplina MGAS pagato dagli operatori debitori del MTGAS, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 73, comma 73.2, lettera b) della Disciplina MGAS, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti del MTGAS.

Qualora il pagamento al GME da parte degli operatori debitori netti di cui 74, comma 74.1 della Disciplina MGAS non pervenga nei termini individuati ai precedenti paragrafi 2.3.4 e 2.3.5, il GME, ai sensi dell'Articolo 76, comma 76.3 della Disciplina MGAS, paga i propri creditori netti, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 6.2 ed entro il quinto giorno lavorativo successivo alle comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.2, per una quota pari al rapporto tra l'importo di cui all'Articolo 74, comma 74.2, della Disciplina MGAS pagato dagli operatori debitori netti del MPGAS, ed i crediti complessivi di cui all'Articolo 73, comma 73.2, lettera a) della Disciplina MGAS vantati dal GME nei confronti dei medesimi operatori debitori netti del MPGAS. Il GME, inoltre, paga i propri

creditori netti, per una quota pari al rapporto tra l'importo, di cui all'Articolo 74, comma 74.2 della Disciplina MGAS pagato dagli operatori debitori del MTGAS, ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 73, comma 73.2, lettera b) della Disciplina MGAS, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti del MTGAS. Il GME regola anche gli interessi di mora calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento e la penale, a seguito del ricevimento della relativa fattura, secondo le modalità e tempistiche di cui al successivo paragrafo 4.12.

Qualora il pagamento di cui all'Articolo 74, comma 74.2 della Disciplina MGAS non pervenga nei termini individuati ai precedenti paragrafi 2.3.4 e 2.3.5, il GME, ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.1, lettera b) della Disciplina MGAS, procede all'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 70, commi 70.1 e 70.3 della Disciplina MGAS entro il giorno lavorativo successivo, provvedendo a pagare pro quota i debiti netti residui sulla base dell'importo incassato dall'escussione, entro 5 giorni lavorativi successivi all'incasso derivante dall'escussione. A seguito dell'escussione delle garanzie di cui all'Articolo 70, commi 70.1 e 70.3 della Disciplina MGAS, il pagamento a favore degli operatori creditori netti della quota relativa agli interessi legali, ovvero, agli interessi di mora e penale, versata al GME dall'operatore debitore netto ai sensi dell'Articolo 82 della Disciplina MGAS, sarà effettuato dal GME secondo le modalità e tempistiche di cui al successivo paragrafo 4.12, a seguito del ricevimento della relativa fattura.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto corrente bancario del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto tesoriere.

2.4 Tempistica di fatturazione delle partite economiche su MGAS

2.4.1 Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle partite economiche relative a tutte le transazioni in acquisto e in vendita sul MGAS, nonché relative a tutte le transazioni in acquisto attribuite dal GME ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS è il mese di calendario nel quale tali partite economiche sono regolate finanziariamente, ai sensi del precedente paragrafo 2.3, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.4.4 per gli operatori PA.

2.4.2 La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per ogni periodo di fatturazione, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi dagli operatori sul MPGAS e a tutti gli acquisti conclusi dagli operatori sul MTGAS per ogni settimana regolata finanziariamente nell’arco del medesimo mese solare;
- b. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative a tutte le vendite concluse dagli operatori sul MPGAS e a tutte le vendite concluse dagli operatori sul MTGAS per ogni settimana regolata finanziariamente nell’arco del medesimo mese solare;
- c. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti attribuiti dal GME all’operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all’Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e nella gestione della chiusura delle posizioni prevista all’Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina MGAS per ogni settimana regolata finanziariamente nell’arco del medesimo mese solare;
- d. di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative alle vendite attribuite dal GME all’operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all’Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e nella gestione della chiusura delle posizioni prevista all’Articolo 81, comma 81.1 lettera a) della Disciplina per ogni settimana effettivamente regolata nell’arco del medesimo mese solare.

2.4.3 Modalità e tempistica della fatturazione attiva del GME in caso di escussione

Indipendentemente dal periodo di *settlement* e di fatturazione, il GME, qualora proceda all’escussione delle garanzie ai sensi dell’Articolo 78, comma 78.1 lettera b) della Disciplina MGAS, emette una fattura attiva in acconto per la fattispecie delineata dall’Articolo 77, comma 77.1 lettera b) della Disciplina MGAS, pari all’importo escusso comprensivo di IVA, ove applicabile. La fattura in acconto viene emessa lo stesso giorno dell’accredito, sul conto corrente presso l’Istituto tesoriere, della somma escussa all’istituto bancario fideiubente e/o all’operatore.

La fattura in acconto nei confronti dell’operatore PA, verrà inviata, per mezzo del Sistema di interscambio (SDI) ovvero attraverso canali alternativi al SDI al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge in precedenza citata e relative disposizioni attuative, contestualmente all’attivazione della procedura di escussione delle garanzie.

2.4.4 Fatturazione attiva del GME verso gli operatori PA

Per ogni periodo di *settlement*, entro lo stesso giorno in cui vengono effettuate le determinazioni di cui al precedente paragrafo 2.2 il GME invia a ciascun operatore PA, per il tramite del SDI:

- a. una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi dagli operatori sul MPGAS e a tutti gli acquisti conclusi dagli operatori sul MTGAS per ogni settimana W di riferimento;
- b. una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative agli acquisti attribuiti dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e nella gestione della chiusura delle posizioni prevista dall'Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina MGAS per ogni settimana W di riferimento;

Qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

2.4.5 Fatturazione attiva del GME verso gli operatori non PA delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione delle partite regolate nell'arco del medesimo mese solare ai sensi del precedente paragrafo 2.3, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME emette:

- a. nei confronti di ogni operatore proprio debitore, una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti conclusi dagli operatori sul MPGAS e a tutti gli acquisti conclusi dagli operatori sul MTGAS per ogni settimana effettivamente regolata nell'arco del medesimo mese solare;
- b. nei confronti di ogni operatore proprio debitore, una o più fatture differite con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in dare relative a tutti gli acquisti eventualmente attribuiti dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e nella gestione della chiusura delle posizioni prevista dall'Articolo 81,

comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina MGAS per ogni settimana effettivamente regolata nell'arco del medesimo mese solare.

2.4.6 La tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, per ogni periodo di fatturazione delle partite regolate nell'arco del medesimo mese solare ai sensi del precedente paragrafo 2.3, entro l'ultimo giorno lavorativo compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore proprio creditore una o più fatture differite riferite alle posizioni regolate finanziariamente nel medesimo mese riportanti:

- a. la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le vendite concluse sul MPGAS e a tutte le vendite concluse sul MTGAS;
- b. la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative a tutte le vendite concluse sul MPGAS ovvero MTGAS e alle vendite eventualmente attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e nella gestione della chiusura delle posizioni prevista dall'Articolo 81, comma 81.1 lettera a) della Disciplina MGAS.

3 Gestione degli inadempimenti

3.1 Regolazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori netti del mercato nei casi d'inadempimento di cui all'Articolo 77, comma 77.1 lettere a) e b) della Disciplina MGAS

Nel caso in cui l'importo derivante dall'escussione delle garanzie ai sensi del precedente paragrafo 2.3.6 non sia sufficiente a coprire il debito netto dell'operatore inadempiente, il GME, ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.2 lettera a) della Disciplina MGAS, paga i propri creditori netti secondo le modalità e tempistiche individuate nel precedente paragrafo 2.3.6, con le risorse accumulate nel Fondo di garanzia istituito presso CSEA.

Qualora le partite economiche siano eccedenti rispetto alle risorse disponibili presso il suddetto fondo, il GME regola i creditori netti con i mezzi propri fino a concorrenza dell'importo massimo (nel seguito: massimale annuo) quantificato ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.2 lettera b) della Disciplina MGAS.

Nel limite sia delle risorse disponibili presso il fondo, che del massimale annuo sopra indicato, il GME regola anche gli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale all'importo

dovuto al creditore per i giorni di ritardato pagamento, e la penale, a seguito del ricevimento della relativa fattura, secondo le modalità e tempistiche di cui al successivo 4.12,

Le partite creditorie eccedenti le risorse disponibili presso il Fondo di garanzia nonché il massimale annuo sono regolate tramite il meccanismo di mutualizzazione di cui al Parere dell'ARERA 10 gennaio 2013 4/2013/I/GAS, una volta che il GME abbia acquisito le somme derivanti dall'applicazione del predetto meccanismo.

Gli eventuali importi recuperati dalle azioni giudiziali intraprese dal GME ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.4 della Disciplina MGAS andranno a ricoprire, per la parte corrispondente a quanto versato agli operatori creditori netti, gli importi utilizzati attraverso il meccanismo di mutualizzazione.

Per la quota residua, ove presente, tali eventuali importi recuperati andranno destinati nel seguente ordine:

- a) al GME, a recupero di quanto eventualmente erogato a valere sui mezzi propri: qualora il recupero avvenga entro il 31 dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione tali somme consentiranno un riadeguamento di pari importo del massimale annuo. Qualora il recupero avvenga oltre il 31 dicembre dell'anno di calendario in cui è stata inviata la richiesta di escussione, gli eventuali importi recuperati non andranno a cumularsi al massimale deliberato per l'anno successivo;
- b) le risorse disponibili presso il Fondo di garanzia.

In caso di mancato o parziale incasso degli importi escussi nell'ipotesi di inadempimento dell'operatore ai sensi dell'Articolo 78, comma 78.1, lettera b) della Disciplina MGAS, le partite debitorie residue dell'operatore inadempiente vengono gestite secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.2, 2.3.1 e 2.3.4.

3.2 Tempistiche di fatturazione e di pagamento nei casi di cui all'Articolo 81, comma 81.1 lettere b) della Disciplina MGAS

3.2.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche attribuite in vendita all'operatore ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS

Il periodo di fatturazione delle partite economiche attribuite all'operatore ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1, lettera b) della Disciplina MGAS è il mese di calendario nel quale le partite economiche in avere relative alle vendite attribuite dal GME all'operatore sono oggetto di fatturazione ai sensi dei successivi paragrafi 3.2.2 e 3.2.3.

3.2.2 La tempistica delle comunicazioni delle partite economiche attribuite in vendita all'operatore ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative alle vendite attribuite dal GME all'operatore nella gestione della chiusura delle posizioni ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS.

3.2.3 Tempistica della fatturazione passiva del GME delle partite economiche attribuite all'operatore ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quindicesimo giorno di calendario del terzo mese successivo al periodo di fatturazione, il GME riceve da ogni operatore creditore una o più fatture con la somma delle valorizzazioni delle partite economiche in avere relative alle vendite attribuite dal GME nella gestione della chiusura delle posizioni ai sensi dell'Articolo 81 comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS. Qualora la scadenza delle tempistiche di fatturazione previste al presente paragrafo cada in un giorno non lavorativo, il GME riceve fattura da ogni operatore creditore entro il primo giorno lavorativo successivo.

3.2.4 La determinazione della posizione relativa alle partite economiche attribuite in vendita, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS, all'operatore

Il GME, ai sensi dell'Articolo 73, comma 73.2, lettera c) della Disciplina MGAS, determina la posizione creditrice di ogni operatore, sulla base degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, fatturati in base al precedente paragrafo 3.2.3.

Il periodo di *settlement* delle partite economiche liquidate dal GME nella gestione della chiusura delle posizioni ai sensi dell'Articolo 81 comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS è individuato al successivo paragrafo 3.2.5. Entro il quindicesimo giorno di calendario del terzo mese successivo al periodo di fatturazione, il GME comunica ad ogni operatore l'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo, sulla cui base sono effettuati i pagamenti di cui al successivo paragrafo 3.2.5. Qualora la scadenza delle tempistiche previste al presente paragrafo 3.2.4 cada in un giorno non lavorativo, la comunicazione da parte del GME della posizione creditrice di ogni operatore sarà effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo.

3.2.5 La regolazione dei pagamenti delle partite economiche attribuite in vendita, ai sensi dell'Articolo 81, comma 81.1 lettera b) della Disciplina MGAS, all'operatore

I pagamenti del GME sono effettuati a favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 3.2.4, risultano creditori del GME stesso, purché risulti pervenuta la relativa fattura al GME.

Entro il trentunesimo giorno di calendario successivo alla comunicazione da parte del GME dell'esito delle determinazioni di cui al precedente paragrafo 3.2.4 e con valuta beneficiario lo stesso giorno, il GME, ai sensi dell'Articolo 76, comma 76.2, della Disciplina MGAS, paga i propri creditori per una quota pari al rapporto tra l'importo pagato dal debitore netto ed i crediti complessivi, di cui all'Articolo 73, comma 73.2, lettera c) della Disciplina MGAS, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Nel caso in cui la fattura pervenga oltre il termine di cui al precedente paragrafo 3.2.3, i pagamenti sono effettuati relativamente a ciascun operatore creditore entro il trentunesimo giorno di calendario, con valuta beneficiario lo stesso giorno, successivo al ricevimento della stessa.

Il GME, ai sensi dell'Articolo 76, comma 76.3, della Disciplina MGAS, paga, con valuta il giorno lavorativo successivo a quello di incasso, i propri creditori netti per una ulteriore quota pari al rapporto tra l'importo pagato dal debitore netto ed i crediti complessivi di cui all'Articolo 73, comma 73.2, lettera c) della Disciplina MGAS, vantati dal GME nei confronti degli operatori debitori netti.

Il pagamento a favore degli operatori creditori della quota relativa agli interessi di mora, calcolati in conformità al tasso di interesse previsto al codice di rete al tempo vigente, versata al GME dal debitore netto sarà effettuato dal GME a seguito del ricevimento della relativa fattura.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto tesoriere.

4 Liquidazione, fatturazione e pagamenti dei corrispettivi, delle penali e degli interessi di mora

4.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi, delle penali e degli interessi di mora

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni effettuate sul MGAS e i corrispettivi a favore del Liquidity Provider, delle penali e degli interessi di mora è il mese di calendario.

Il periodo di fatturazione dei corrispettivi applicati in caso di richiesta di cancellazione di transazioni è l'anno di calendario.

4.2 Tempistica delle comunicazioni dei corrispettivi e delle penali attribuite, dovuti dagli operatori non PA

Per ogni periodo di fatturazione, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione:

- a. di ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all'operatore ai sensi dell'Articolo 26, comma 26.7 lettera a), *iv.* della Disciplina MGAS;
- b. di ogni operatore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, dovuti per tutte le transazioni effettuate, sia di acquisto che di vendita, sul MPGAS e MTGAS, ivi incluse le transazioni eventualmente attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e nella gestione della chiusura delle posizioni dall'Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina MGAS.
- c. di ogni operatore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, dovuti in caso di richiesta di cancellazione di transazioni su MPGAS.

4.3 Tempistica delle comunicazioni dei corrispettivi e delle penali attribuite, dovuti dagli operatori PA

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione il GME mette a disposizione:

- a. ad ogni operatore proprio debitore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni di eventuali penali attribuite all'operatore ai sensi dell'Articolo 26, comma 26.7 lettera a), *iv.* della Disciplina MGAS;
- b. ad ogni operatore, uno o più files denominati "comunicazioni di fattura proforma" con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, dovuti per tutte le transazioni effettuate, sia di acquisto che di vendita, sul MPGAS, ivi incluse le transazioni attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 78, comma

78.1 lettera c) e nella gestione della chiusura delle posizioni prevista dall'Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina MGAS;

- c. ad ogni operatore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, dovuti per tutte le transazioni effettuate, sia di acquisto che di vendita, sul MTGAS, ivi incluse le transazioni attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista dall'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e nella gestione della chiusura delle posizioni prevista dall'Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina MGAS.
- d. ad ogni operatore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, dovuti in caso di richiesta di cancellazione di transazioni su MPGAS.

4.4 Tempistica delle comunicazioni dei corrispettivi a favore del Liquidity Provider

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione il GME, nel caso in cui le verifiche di avvenuto assolvimento degli impegni in qualità di Liquidity Provider (nel seguito: LP), previste dalla DTF 18 MGAS, abbiano avuto esito positivo, sulla piattaforma SetService mette a disposizione dello stesso:

- a. uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la valorizzazione del corrispettivo fisso, maggiorato dell'IVA ove applicabile, a fronte del servizio svolto dal LP per ciascuna sessione utile;
- b. uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi, maggiorati dell'IVA, ove applicabile, per ciascun MWh negoziato con riferimento a ciascun prodotto rispetto al quale svolge l'attività di *market making* in qualunque sessione svoltasi nel mese di calendario oggetto di fatturazione.

4.5 Tempistica delle comunicazioni delle penali ed interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 2.3.6 e 3.1

Per ogni periodo di fatturazione, entro il quarto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione di ogni operatore proprio creditore, uno o più files denominati “comunicazioni di fattura proforma” con la

somma delle valorizzazioni di tutte le partite economiche in avere relative alle penali ed interessi di mora riconosciuti di cui ai precedenti paragrafi 2.3.6 e 3.1.

4.6 Tempistica della fatturazione dei corrispettivi dovuti dagli operatori non PA

Il GME emette ad ogni operatore la fattura:

- relativa al corrispettivo d'accesso entro cinque giorni successivi alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 15, comma 15.4 della Disciplina MGAS, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
- relativa al corrispettivo fisso annuo per i primi dodici mesi, maggiorato dell'IVA ove applicabile, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 15, comma 15.4 della Disciplina MGAS e successivamente ogni dodici mesi.

Per ogni periodo di fatturazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera c) e d) e della eventuale penale applicata, entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME emette :

- a. nei confronti di ogni operatore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, dovuti per tutte le transazioni, sia di acquisto che di vendita, effettuate sul MPGAS nonché quelle attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e nella gestione della chiusura delle posizioni prevista all'Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina MGAS;
- b. nei confronti di ogni operatore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, dovuti per tutte le transazioni, sia di acquisto che di vendita, effettuate sul MTGAS nonché quelle attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e nella gestione della chiusura delle posizioni prevista all'Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina MGAS;
- c. nei confronti di ogni operatore una fattura per la penale eventualmente applicata attribuita ai sensi dell'Articolo 26, comma 26.7, lettera a), *iv.* della Disciplina MGAS.
- d. nei confronti di ogni operatore, una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, dovuti in caso di richiesta di cancellazione di transazioni su MPGAS.

4.7 Tempistica della fatturazione dei corrispettivi dovuti dagli operatori PA

Il GME emette nei confronti di ogni operatore P.A. le fatture relative:

- al corrispettivo d'accesso entro cinque giorni successivi alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 15, comma 15.4 della Disciplina MGAS, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
- al corrispettivo fisso annuo per i primi dodici mesi, maggiorato dell'IVA ove applicabile, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 15, comma 15.4 della Disciplina MGAS e successivamente ogni dodici mesi.

Per ogni periodo di fatturazione dei corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1 lettera c) e d) e della eventuale penale applicata, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME invia a ciascun operatore PA:

- a. una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, dovuti per tutte le transazioni, sia di acquisto che di vendita, effettuate sul MPGAS nonché quelle eventualmente attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e nella gestione della chiusura delle posizioni prevista all'Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina MGAS;
- b. una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, dovuti per tutte le transazioni, sia di acquisto che di vendita, effettuate sul MTGAS nonché quelle eventualmente attribuite dal GME all'operatore nella gestione della procedura di inadempimento prevista all'Articolo 78, comma 78.1 lettera c) e nella gestione della chiusura delle posizioni prevista all'Articolo 81, comma 81.1 lettere a) e b) della Disciplina MGAS;
- c. una fattura ad ogni operatore per la penale attribuita ai sensi dell'Articolo 26, comma 26.7 lettera a), *iv.* della Disciplina MGAS.
- d. una o più fatture con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi con IVA, ove applicabile, dovuti in caso di richiesta di cancellazione di transazioni su MPGAS.

Qualora l'invio della fattura dal SDI all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura.

4.8 Tempistica della fatturazione dei corrispettivi da parte del Liquidity Provider

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME riceve dal LP una o più fatture con:

- a. la valorizzazione del corrispettivo fisso, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, a fronte del servizio svolto dal LP per ciascuna sessione utile;
- b. la valorizzazione del corrispettivo, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, per ciascun MWh negoziato con riferimento a ciascun prodotto rispetto al quale svolge l'attività di market making in qualunque sessione svoltasi nel mese di calendario oggetto di fatturazione.

4.9 Tempistica della fatturazione delle penali ed interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 2.3.6 e 3.1

Per ogni periodo di fatturazione, entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione (o, se non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), sulla piattaforma SetService il GME riceve dagli operatori creditori netti una o più fatture con la valorizzazione delle penali ed interessi di mora riconosciuti ai sensi dei precedenti paragrafi 2.3.6 e 3.1 nel mese di calendario oggetto di fatturazione.

4.10 La compensazione delle partite per corrispettivi nei confronti del LP

Il GME determina la posizione netta, creditrice o debitrice, del LP sulla base della compensazione degli importi, comprensivi di IVA, ove applicabile, relativi ai corrispettivi fatturati in base ai precedenti paragrafi 4.6 lettera a. ovvero 4.7 lettera a. e in base al precedente paragrafo 4.8.

Entro l'ottavo giorno lavorativo del mese successivo all'ultimo giorno compreso nel periodo di fatturazione, il GME comunica al LP l'esito della determinazione di cui al presente paragrafo, sulla cui base sono effettuati i pagamenti di cui al successivo paragrafo 4.11.

Tale tempistica resta valida anche con riferimento agli operatori PA, risultando la stessa compatibile con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

4.11 Tempistica della regolazione dei corrispettivi e delle penali attribuite

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 75, e dell'Articolo 26, comma 26.7, lettera a), *iv.* della Disciplina MGAS e, nel caso di LP, qualora in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.10 risulti debitore netto con le seguenti tempistiche:

- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha emesso la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 66, comma 66.1, lettera c) della Disciplina MGAS;
- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha emesso la relativa fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per la penale di cui all'Articolo 26, comma 26.7, lettera a), *iv.* della Disciplina MGAS;
- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui il GME ha comunicato al LP l'esito delle determinazioni e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per la posizione netta di cui al precedente paragrafo 4.10;
- entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per il corrispettivo applicato in caso di richiesta di cancellazione di transazioni previsto dall'Articolo 7, comma 7.1, lettera d) della Disciplina MGAS;
- entro trenta giorni di calendario dalla data di emissione della fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno per il corrispettivo d'accesso previsto dall'Articolo 7, comma 7.1 lettera a) della Disciplina MGAS;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per il corrispettivo fisso annuo previsto dall'Articolo 7, comma 7.1, lettera b) della Disciplina MGAS.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

Entro gli stessi termini deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

I pagamenti del GME a favore dell'operatore LP che, in esito alle determinazioni di cui al precedente paragrafo 4.10, risulti creditore netto del GME stesso, sono effettuati entro il sedicesimo giorno lavorativo, con valuta beneficiario lo stesso giorno, successivo alla comunicazione da parte del GME dell'esito della determinazione netta di cui al precedente paragrafo 4.10, purché risulti pervenuta la relativa fattura al GME.

In caso di pagamento parziale da parte del LP della posizione netta debitrice di cui al precedente paragrafo 4.10, salvo diversa espressa comunicazione da parte del LP, il GME procede a pareggiare fino a capienza e attribuire contabilmente, per la parte eccedente, le fatture emesse dal LP con le proprie fatture in ordine crescente di importo.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto tesoriere.

4.12 Tempistica della regolazione delle penali ed interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 2.3.6 e 3.1

I pagamenti del GME a favore degli operatori creditori netti per le penali e gli interessi di mora di cui ai precedenti paragrafi 2.3.6 e 3.1 sono effettuati entro il quinto giorno lavorativo, con valuta beneficiario lo stesso giorno, successivo alla ricezione della relativa fattura da parte del GME.

5 Le rettifiche degli errori

5.1 Rettifiche per errori relativi alle operazioni di *settlement*

Ai sensi dell'Articolo 93, comma 93.1, della Disciplina MGAS, l'operatore può contestare l'esito delle comunicazioni relative alla posizione netta da regolare di cui al precedente paragrafo 2.2 inviando, a pena di inammissibilità, una comunicazione al GME, entro le ore 17,00 del giorno lavorativo successivo in cui tali determinazioni sono state rese pubbliche.

Entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche, procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi ed ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa, qualora le stesse abbiano avuto esito positivo.

5.2 Rettifiche per errori relativi alle operazioni di comunicazione e fatturazione

Ai sensi dell'Articolo 93, comma 93.1, della Disciplina MGAS, l'operatore può contestare l'esito delle operazioni di comunicazione e fatturazione di cui ai precedenti paragrafi 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.2.2, 4.2, 4.3, 4.6 e 4.7, inviando, a pena di inammissibilità, una comunicazione al GME, entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle "comunicazioni di fattura proforma" salvo quanto previsto per l'operatore LP.

L'operatore LP può contestare l'esito delle operazioni di comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.4, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di invio delle comunicazioni di cui di cui al precedente paragrafo 4.4.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione, il GME effettua le verifiche, procedendo ad operare le corrispondenti variazioni in aumento o in diminuzione degli importi contestati.

Nel caso in cui la contestazione accettata sia relativa ad una fattura emessa dal GME ai sensi dei precedenti paragrafi 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 4.6 e 4.7, il GME provvede ad emettere una nota di variazione in aumento o in diminuzione, ai sensi degli Articoli 94, comma 94.6, della Disciplina MGAS. Nel caso in cui l'esito positivo della verifica della contestazione abbia come oggetto una comunicazione inviata dal GME all'operatore ai sensi dei precedenti paragrafi 2.4.2, 3.2.2, 4.2 e 4.3, il GME provvede, ai sensi degli Articoli 94, comma 94.6, della Disciplina MGAS ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa.

Nel caso in cui l'esito positivo della verifica della contestazione abbia come oggetto una comunicazione inviata dal GME all'operatore LP ai sensi del precedente paragrafo 4.4, il GME provvede ad emettere una nuova comunicazione, ovvero ad integrare quella precedentemente emessa.

Qualora l'operatore emetta nei confronti del GME una fattura il cui importo imponibile o il cui importo IVA non siano corrispondenti a quelli indicati nella relativa comunicazione inviata dal GME, ai sensi dei precedenti paragrafi 2.4.2, 3.2.2, 4.4 e 4.5 l'operatore è tenuto ad emettere una nota di variazione per integrare o stornare gli importi erroneamente riportati nella fattura.

Le note di variazione e le comunicazioni di cui al presente paragrafo saranno rispettivamente emesse e messe a disposizione secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 6.1 e nel Manuale Utente SetService, pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

6 Disposizioni comuni

6.1 Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione

Le comunicazioni di fattura proforma sono messe a disposizione degli operatori sulla piattaforma informatica “SetService”, secondo le modalità descritte nello specifico “Manuale utente SetService” pubblicato sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).

Le fatture attive del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del SDI.

Gli operatori, effettuato il *download* delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService”, mettono a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” la propria fattura integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, gli operatori, effettuato il download delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService”, trasmettono la fattura, integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, al GME per il tramite del SDI, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Le fatture attive del GME per il corrispettivo per la penale di cui all’Articolo 26, comma 26.7, lettera a), *iv.* della Disciplina MGAS, sono inviate agli operatori tramite email o posta ordinaria, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative.

6.2 Modalità di regolazione dei pagamenti

I pagamenti, di cui ai paragrafi 2.3.6 e 3.2.5, sono effettuati dal GME in favore degli operatori creditori netti mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti sulle coordinate bancarie, previamente comunicate al GME ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.2.

Qualora l’operatore sia anche operatore del ME e/o della PCE e abbia confermato anche per MGAS, nelle modalità di cui al precedente paragrafo 2.3.2, le coordinate bancarie già comunicate per ME e/o PCE, il GME, ai soli fini dell’effettuazione dei pagamenti, determina, per ogni periodo di settlement, l’importo complessivo a favore dell’operatore con riferimento alle partite economiche derivanti dalle transazioni dallo stesso concluse su ciascuno dei mercati/piattaforme su cui ha operato.

I pagamenti, sia quelli del GME a favore degli operatori, che quelli degli operatori a favore del GME individuati al paragrafo 4.11, sono effettuati mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure

equivalenti dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.3.2.

I pagamenti, di cui al paragrafo 4.12, sono effettuati dal GME in favore degli operatori creditori netti mediante SEPA Credit Transfer urgente o procedure equivalenti sulle coordinate bancarie previamente comunicate al GME secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.

Qualora la scadenza delle tempistiche di pagamento previste ai precedenti paragrafi 2.3.6, 3.2.5 e 4.11 e 4.12 cada in un giorno non lavorativo, sia i pagamenti del GME a favore degli operatori, sia quelli degli operatori a favore del GME saranno effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo. Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'istituto tesoriere.

Il codice IBAN sul quale gli operatori devono effettuare i pagamenti è disponibile sul sito internet del GME (www.mercatoelettrico.org).